

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **127/1984** (ECLI:IT:COST:1984:127)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **11/04/1984**; Decisione del **18/04/1984**

Deposito del **30/04/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14770**

Atti decisi:

N. 127

ORDINANZA 18 APRILE 1984

Deposito in cancelleria: 30 aprile 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 134 del 16 maggio 1984.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, n. 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e

art. 6, comma secondo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso di Gherardi Alberto, iscritta al n. 387 del registro 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 'della Repubblica n. 253 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con ordinanza emessa il 24 settembre 1981 (ma pervenuta alla Corte solo il 20 aprile 1983), ha denunciato gli artt. 6 n. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 6, secondo comma, penultimo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, "nella parte in cui" - al fine della determinazione dell'incremento di valore assoggettabile all'INVIM - "si stabilisce che per i trasferimenti assoggettati all'IVA si assumono quale valore finale o iniziale i corrispettivi determinati per l'applicazione di detta imposta", cioè "indici di valore che sono praticamente rappresentati dal prezzo e non sono espressione equivalente a quella del valore venale", per contrasto con gli artt. 3 e 53 Costituzione: in quanto ne deriverebbe un trattamento tributario ingiustificatamente più favorevole "in relazione a situazioni giuridiche oggettivamente identiche e diversificate solo con riferimento al fatto che il cedente o alienante sia soggetto all'IVA":

e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo l'irrelevanza e, in subordine, l'infondatezza della proposta impugnativa.

Considerato che, come emerge dalla narrativa della stessa ordinanza di rinvio, nel procedimento a quo avente ad esclusivo oggetto l'ammontare delle spese incrementative di cui all'art. 11 D.P.R. 643/72 - non V'è contrasto sulla determinazione dei valori iniziale e finale dell'immobile compravenduto: onde la sollevata questione (per altro sostanzialmente identica ad altra già dichiarata non fondata con sentenza - n. 262/1983 di questa Corte) è comunque del tutto ininfluyente al fine del decidere, il che ne comporta la manifesta inammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 n. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la riforma tributaria) e 6, secondo comma, penultimo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.